

LA GIURISPRUDENZA RECENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE NELLE MATERIE DISCIPLINATE DAGLI ARTICOLI 485-512 C.P.C.

INDICE

1. Modificabilità e revocabilità dei provvedimenti art. 487 c.p.c.
2. Atti degli ausiliari - impugnabilità
3. Atti delle parti - Mancanza di delega
4. Conversione del pignoramento
5. Intervento
6. Opposizioni distributive

1. Modificabilità e revocabilità dei provvedimenti art. 487 c.p.c.

Cass. III Sez., 28 novembre 2007 n. 24736

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - Ordinanza relativa - Modificabilità e revocabilità da parte dello stesso giudice dell'esecuzione - Sussistenza - Fattispecie.

Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione provvede in ordine alla sospensione del processo esecutivo - concedendola, negandola o revocandola - **è modificabile e revocabile** da parte dello stesso giudice che lo ha emesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto come legittimamente esercitato dal giudice dell'esecuzione il potere di revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione a seguito di mancata riassunzione del giudizio di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ., nel testo originario).

Nota del compilatore: La sentenza sopra riportata si riferisce ad una sospensione precedente alla riforma e riafferma il principio generale della revocabilità e modificabilità dei provvedimenti di sospensione, affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (da ultimo, *Cass., 3 sez., 5 agosto 2005, n. 16601. Pres. VITTORIA, est. CALABRESE*). Qualche dubbio può sollevarsi ora in considerazione delle modifiche introdotte dalla riforma (in particolare della reclamabilità del provvedimento e, quindi, della inammissibilità della opposizione agli atti esecutivi). Se si attribuisce natura cautelare al provvedimento di sospensione si potrebbe ritenere in analogia con quanto previsto dall'art. 669 *decies* c.p.c. in materia di provvedimenti cautelari che la revocabilità o modificabilità sia possibile solo “*se si verificano mutamenti nelle circostanze o si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare*”.

Cass. III Sez., 9 agosto 2007 n. 17460

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO - Decreto di trasferimento - Revoca - Opposizione agli atti esecutivi - Concorrenza dei rimedi - Elementi distintivi.

In tema di esecuzione forzata immobiliare, in mancanza di limiti normativi, il potere del giudice dell'esecuzione di revoca dei propri provvedimenti **concorre con la possibilità di opposizione agli atti esecutivi, con la precisazione che, mentre il potere di revoca può essere esercitato anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per l'opposizione agli atti esecutivi e sempre che il provvedimento non abbia avuto definitiva esecuzione**, per potersi avvalere del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi la parte deve rispettare il termine perentorio di decadenza ex art. 617 cod. proc. civ., che decorre dal momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza del decreto di trasferimento ovvero di un atto successivo che lo presuppone. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la S.C. ha ritenuto non censurabile la statuizione del giudice di merito circa la conoscenza - da parte del creditore procedente - del decreto di trasferimento, di cui non é prevista la comunicazione al predetto creditore, in conseguenza dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva dato atto che - nonostante una contraria precedente attestazione della cancelleria - nessun deposito del prezzo era stato effettuato dall'aggiudicatario, sicché non poteva procedersi alla formalità successiva dell'assegnazione del ricavato).

Nota del compilatore: La sentenza conferma il principio secondo il quale la revocabilità o la modificabilità del provvedimento del giudice può intervenire anche dopo la scadenza del termine previsto per l'opposizione agli atti esecutivi. La mancata opposizione non comporta, quindi, alcuna stabilizzazione del provvedimento.

Cass. III Sez., 20 aprile 2007 n. 9490

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO - Ordinanza di aggiudicazione - Revoca - Ammissibilità - Limiti.

In tema di esecuzione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, nel corso di un processo di espropriazione forzata immobiliare, dispone l'aggiudicazione dei beni pignorati, trova il suo momento esecutivo (art.487 cod. proc. civ.) **nella conseguita definitività dell'aggiudicazione, con la conseguenza che, finché questa non si sia realizzata, l'ordinanza può sempre essere revocata dal giudice che l'ha emessa.**

Nota del compilatore: In generale i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione sono assunti, ai sensi dell'art. 487, primo comma, cod. proc. civ., con ordinanza, e sono modificabili o revocabili finché non abbiano avuto esecuzione, costituendo anch'essi espressione del potere di direzione del processo (*Cass., 3 sez., 15 marzo 2004, n. 5238. Pres. CARBONE, est. MANZO*). La sentenza n. 9490 del 2007 conferma il principio secondo cui il provvedimento di aggiudicazione trova il suo momento esecutivo con l'emissione del decreto di trasferimento e, quindi, può essere revocato o modificato solo fino a quel momento. In giurisprudenza si era già affermato il principio della revocabilità dell'ordinanza di aggiudicazione (*Cass., 3 sez., 10 febbraio 2003, n. 1936. Pres. GIUSTINIANI, est. VITTORIA*).

2. Atti degli ausiliari - impugnabilità'

Cass. III sezione 21 marzo 2008 n. 7674

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - Presupposti - Atti compiuti da ausiliari del giudice - Proponibilità immediata dell'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ. - Esclusione - Necessità della preventiva istanza al giudice da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 60 cod. proc. civ. - Sussistenza - Fattispecie.

Il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 cod. proc. civ., è esperibile soltanto contro atti riferibili al giudice dell'esecuzione, il quale è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo. Quando, invece, l'atto (anche eventualmente omissivo) che si assume contrario a diritto **sia riferibile non al giudice, ma ad un suo ausiliario, ivi compreso l'ufficiale giudiziario, esso è sottoponibile al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 60 cod. proc. civ. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato** e solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato sarà possibile impugnare il suo provvedimento con le modalità di cui all'art. 617 cod. proc. civ.. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso il rifiuto dell'ufficiale giudiziario di procedere ad un secondo accesso al domicilio del debitore, al fine di individuare ulteriori beni mobili da pignorare).

Nota del compilatore: La sentenza conferma il principio generale, ormai consolidato dopo qualche “antico” precedente in senso contrario, secondo il quale sono impugnabili con opposizione agli atti esecutivi solo i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione e non gli atti delle parti o degli ausiliari del giudice (il regime della contestazione degli atti posti in essere dai delegati è invece regolato dall'art. 591 *ter* c.p.c.)

3. Atti delle parti - Mancanza di delega

Cass. III Sez., 22 febbraio 2008 n. 4652

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - Difensore del creditore istante - Mancanza di procura - Dichiarazione di improcedibilità dell'azione esecutiva - Possibilità alternativa di pronuncia di ufficio o su domanda del debitore - Configurabilità - Natura dell'istanza del debitore esecutato - Opposizione esecutiva - Esclusione - Natura del conseguente provvedimento del giudice dell'esecuzione - Sentenza resa su opposizione - Esclusione - Atto del processo esecutivo - Sussistenza - Rimedio impugnatorio - Opposizione agli atti esecutivi.

In tema di espropriazione forzata, poiché la parte istante si deve avvalere di difensore per dare inizio al processo (artt. 555 e 125 cod. proc. civ. e 170 disp. att. cod. proc. civ.) e per proseguirlo una volta che lo abbia iniziato con il pignoramento (art. 82, comma secondo, prima parte, cod. proc. civ.), **la perdurante mancanza di un difensore munito di procura, come può essere rilevata e dichiarata di ufficio dal giudice dell'esecuzione, lo può essere su istanza del debitore, e dare luogo a provvedimento che dichiara l'improcedibilità del processo.** In tal caso, la richiesta rivolta dal debitore al giudice dell'esecuzione non ha natura di opposizione esecutiva, perché non è volta a far rilevare la nullità di un singolo atto del processo, né è necessaria per impedire che tale nullità resti sanata, sicché il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiara improcedibile il processo esecutivo non ha natura di sentenza resa su opposizione, ma ha natura di atto del processo esecutivo, contro il quale il creditore procedente deve proporre opposizione agli atti esecutivi.

Nota del compilatore: La sentenza è particolarmente interessante perché individua nella improcedibilità lo strumento processuale che il giudice utilizza ove rilevi la mancanza di uno dei

presupposti del processo esecutivo. C'è, quindi, una tipizzazione giurisprudenziale del provvedimento, diverso dalla estinzione, che pone fine alla procedura esecutiva per la mancanza, originaria o sopravvenuta, di una condizione dell'azione rilevabile d'ufficio. Le ipotesi di improseguibilità sono stati raggruppate, in dottrina, nella categoria, suggerita dalla formulazione dell'articolo 187 *bis* disp. att. c.p.c., della "chiusura anticipata del processo esecutivo". La sentenza massimata è rilevante anche perché precisa che il provvedimento di improcedibilità deve essere impugnato con opposizione agli atti esecutivi. mentre in passato la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile il reclamo non solamente alle ordinanze di estinzione per inattività delle parti e, all'esito della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 195 del 1981, alle ordinanze di estinzione per rinuncia agli atti, bensì a tutte le ordinanze per cause di estinzione previste da particolari disposizioni di legge non diversamente disciplinate da normative speciali (Cass. 17 marzo 2005 n. 5789) ed a tutte le ipotesi "strutturalmente assimilabili alla vicenda dell'estinzione del processo" (Cass. 16 giugno 2003 n. 9624).

Tra i casi di improcedibilità tipizzate nella giurisprudenza di merito c'è l'ipotesi prevista dall'articolo 51 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 che, nel caso di fallimento del debitore esecutato prevede l'improseguibilità dell'esecuzione dal giorno della dichiarazione di fallimento salvo che al credito posto a fondamento dell'esecuzione si applichi la disciplina sul credito fondiario articolo 41 del T.U. della legge bancaria o che trattandosi di esecuzione immobiliare il curatore abbia deciso, ai sensi dell'articolo 107 legge fallimentare, di sostituirsi al creditore istante. Una seconda ipotesi di improcedibilità è costituita dalla caducazione del titolo esecutivo pronunciata dal giudice di merito; altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo sono il difetto di giurisdizione, il difetto di patrocinio legale obbligatorio (che è la fattispecie esaminata nella sentenza in esame), la mancata trascrizione del pignoramento immobiliare, e tutti i vizi della procedura che impediscono "che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori".

4. Conversione del pignoramento

Cass. III Sez., 3 settembre 2007 n. 18538

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE - Determinazione della somma di denaro da versare in sostituzione delle cose pignorate - Natura di accertamento sommario delle pretese del creditore pignorante e dei creditori intervenuti - Sussistenza - Valutazione delle questioni relative all'esistenza od all'ammontare dei singoli crediti - Rimessione alla fase di distribuzione della somma ricavata dalla vendita - Ragioni - Proponibilità delle opposizioni esecutive da parte del debitore - Presupposti e limiti.

In materia di esecuzione, la determinazione della somma di denaro da versare in sostituzione delle cose pignorate, che il giudice opera ai sensi dell'art. 495 cod. proc. civ., **comporta una valutazione sommaria delle pretese del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nonché delle spese già anticipate e da anticipare e non deve tenere conto dell'esistenza o dell'ammontare dei singoli crediti e della sussistenza dei diritti di prelazione**, in quanto tali questioni possono porsi solo in sede di distribuzione della somma ricavata dalla vendita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ., fatta salva la possibilità **che il debitore contesti, con l'opposizione all'esecuzione, l'esistenza del credito, ovvero che lo stesso è inferiore a quanto dovuto**. Né può affermarsi che tale soluzione comporta un ingiustificato aggravio del principio di economia processuale, in quanto imporrebbe al debitore esecutato di contestare l'esistenza del credito od il suo ammontare in sede di distribuzione della somma depositata ovvero con opposizione agli atti esecutivi, considerato il diverso principio

in materia, che è quello della sollecita definizione della pretesa dei creditori istanti, questi sì pregiudicati dalle contestazioni dei crediti.

Nota del compilatore: La sentenza conferma una serie di principi già affermati in passato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Nell'udienza di conversione il giudice determina l'ammontare complessivo delle somme da versare comprendendovi il capitale, le spese di esecuzione già sostenute e quelle che presumibilmente saranno sostenute fino alla chiusura del procedimento. L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione determina l'entità della somma da versare in sostituzione delle cose pignorate è provvedimento che implica solo una sommaria valutazione, a questo solo fine, delle pretese dei creditori (*Cass., 3 sez., 18 gennaio 1994, n. 386. Pres. ROMAGNOLI, est. GIUSTINIANI Cass., 3 sez., 17 maggio 1988, n. 3442. Pres. ALBANESE, est. TROPEA; Cass., 3 sez., 6 giugno 1992, n. 6994. Pres. QUAGLIONE, est. PAPA*).

Già in passato la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva affermato che nel determinare la somma che il debitore può sostituire alle cose pignorate, ai sensi dell'art 495 cod. proc. civ., il giudice dell'esecuzione deve tener conto, oltre che dell'importo delle spese, dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, senza distinguere tra interventi tempestivi e interventi tardivi (*Cass., 3 sez., 12 luglio 1974, n. 2104. Pres. CORTESANI, est. LA GROTTA*). La sentenza in commento precisa che non deve operarsi alcuna distinzione tra creditori muniti di cause di prelazione e chirografari e che le contestazioni relative alla graduazione dei crediti devono essere sollevate in sede distributiva.

Per determinare la somma di denaro da depositare in sostituzione del bene pignorato, il giudice dell'esecuzione deve tener conto dei crediti risultanti dai documenti prodotti (*Cass., 3 sez., 8 novembre 1982, n. 5867. Pres. PEDRONI, est. SCHERMI*).

E' rilevante la conferma del principio già affermato (*Cass., 3 sez., 1 settembre 1999, n. 9194. Pres. FIDUCCIA, est. SEGRETO Cass., 3 sez., 16 maggio 1987, n. 4516 Pres. MATTIELLO, est. SCHERMI, Cass., 3 sez., 6 giugno 1992, n. 6994. Pres. QUAGLIONE, est. PAPA*) secondo il quale il debitore può contestare, con l'opposizione all'esecuzione, l'esistenza del credito indicato nel provvedimento di conversione, ovvero che lo stesso è inferiore a quanto dovuto.

Cass. I Sez., 10 agosto 2007 n. 17644

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE - Obbligo di versamento integrale delle somme determinate dal giudice dell'esecuzione - Non adempimento da parte del debitore - Destinazione dei versamenti parziali - Assoggettabilità al vincolo ipotecario gravante gli immobili pignorati e venduti - Esclusione.

In tema di non completamento della procedura di conversione del pignoramento, per non avere il debitore proceduto ai versamenti ordinati dal giudice dell'esecuzione nella loro integralità, **le somme comunque versate ai sensi dell'art.495 cod. proc. civ., pur appartenendo al vincolo del pignoramento, non divengono gravate del diverso vincolo ipotecario esistente sui beni immobili pignorati.**

Nota del compilatore: La sentenza affronta il tema, invero controverso, del rapporto tra crediti garantiti da cause di prelazione e somme ricavate dalla procedura a titolo sanzionatorio. In passato la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva ritenuto che la prelazione ipotecaria si estendesse anche alle somme acquisite alla procedura a titolo di multa per il mancato versamento del saldo-prezzo. In questo caso ha, invece, escluso che vi sia una prelazione del creditore ipotecario sulle somme acquisite ai sensi dell'art. 495 c.p.c.

5. Intervento

Cass. III Sez., 14 marzo 2008 n. 6885

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - IN GENERE - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - Disciplina dell'esecuzione forzata anteriore alla novella del 2005 - Condizioni per intervenire nella procedura esecutiva - Credito risultante da titolo esecutivo - Necessità - Esclusione - Natura liquida, certa ed esigibile del credito - Sufficienza - Mancanza di tali condizioni non rilevata nel corso della procedura - Effetto preclusivo della sola questione di ammissibilità dell'intervento - Proponibilità della questione sostanziale dell'esistenza e dell'ammontare del credito nella fase di distribuzione del ricavato della vendita - Sussistenza.

Nel processo esecutivo, come disciplinato prima della novella di cui al d.l. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni con legge n. 80 del 2005, per intervenire non occorre che il credito risulti da titolo esecutivo, ma è sufficiente che lo stesso sia liquido, certo ed esigibile (salva la speciale previsione per l'espropriazione immobiliare, in cui è consentito l'intervento per credito sottoposto a termine o condizione). Qualora il giudice non esamini di ufficio tali requisiti, né il debitore od alcuno dei creditori ne contesti la mancanza, proponendo opposizione agli atti esecutivi, **la preclusione nel prosieguo del procedimento per la questione dell'ammissibilità dell'intervento, non si estende alla questione sostanziale dell'esistenza e dell'ammontare del credito, che è proponibile nella fase di distribuzione del ricavato ex art. 512 cod. proc. civ.**

Nota del compilatore: La sentenza opera una distinzione tra contestazione formale dell'intervento da sollevarsi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. e contestazione della sussistenza del credito e del suo ammontare che può essere sollevata in ogni caso in sede distributiva. Anche riguardo agli interventi proposti dopo la riforma ed eventualmente privi di titolo il "luogo" privilegiato della contestazione rimane quello delle opposizioni esecutive.

Cass. III Sez., 14 marzo 2008, n. 6885

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RINUNCIA - Effetto estintivo immediato - Esclusione - Necessità del provvedimento del giudice - Sussistenza - Conseguenze in tema di intervento nella procedura esecutiva.

L'estinzione del processo esecutivo a seguito di rinuncia **si verifica, al pari di quella prevista dall'art. 306 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 629 cod. proc. civ., solo con l'ordinanza del giudice, per cui, fino a quando non è emesso tale provvedimento, i creditori possono intervenire.**

Nota del compilatore: La sentenza, in conformità, invero, con altra pronuncia che era rimasta isolata, afferma il principio secondo cui il termine ultimo per intervenire nella procedura esecutiva non è quello del deposito dell'ultima rinuncia da parte dei creditori muniti di titolo (e, quindi, del perfezionamento della fattispecie estintiva) ma del provvedimento del giudice dell'esecuzione che dichiara estinta la procedura.

6. Opposizioni distributive

Cass. III Sez., 26 febbraio 2008 n. 5006

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) - Art. 512 cod. proc. civ. nella precedente formulazione - Contestazione, anche a verbale, della sussistenza di uno o più crediti - Sufficienza - Sussistenza - Fattispecie.

In sede di distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione forzata, la contestazione della sussistenza di uno o più crediti vantati dal creditore procedente, o dai creditori intervenuti, **può essere proposta anche solo verbalmente davanti al giudice dell'esecuzione.** (Nella specie la S.C., rilevato che la predetta contestazione era stata formulata sia pure non nell'atto introduttivo del giudizio contenente l'opposizione al progetto di riparto ma nel verbale dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione per l'approvazione del piano, in applicazione del riportato principio, ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito che aveva ritenuto nuova ed inammissibile la contestazione della legittimità del credito per interessi anatocistici vantato dalla creditrice procedente perchè formulata per la prima volta in appello).

Nota del compilatore: La proponibilità della contestazione verbalmente in udienza è sempre stata ammessa non solo per le opposizioni distributive ma anche per le opposizioni esecutive. A seguito della deformalizzazione della contestazione del progetto di distribuzione prevista dalla nuova formulazione dell'articolo 512 c.p.c. sembra ancor più scontata la possibilità di contestare il progetto di distribuzione con una istanza proposta oralmente in udienza ed inserita nel verbale d'udienza.

Cass. III Sez., 19 febbraio 2008 n. 4177

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) - Litisconsorzio necessario tra tutti i creditori concorrenti - Sussistenza - Conseguenze in tema di rinuncia al ricorso per cassazione da parte di un creditore - Possibilità di decisione sul ricorso limitatamente al relativo rapporto processuale con il debitore - Esclusione.

La situazione di litisconsorzio necessario, quale è quella che si verifica tra i creditori nella controversia ex art. 512 cod. proc. civ. sulla distribuzione della somma ricavata dalla vendita in sede esecutiva, comporta l'automatica inscindibilità della controversia in sede di impugnazione ed implica che la rinuncia del ricorrente al ricorso per cassazione verso uno degli intimati non può produrre i tradizionali effetti propri della rinuncia, e cioè l'effetto di giustificare una decisione conseguente sul ricorso limitatamente al relativo rapporto processuale, giacché **la decisione della controversia non può che riguardare tutte le parti.**

Nota del compilatore: Qualche dubbio può sollevarsi sulla esattezza della affermazione generale secondo cui nella controversia distributiva vi sia un litisconsorzio necessario tra tutti i creditori procedenti ed intervenuti poiché la contestazione può anche riguardare un credito che ha incidenza solo sulla posizione di alcuni dei creditori (si pensi al caso in cui non vi sia contestazione dei crediti ipotecari inseriti nel progetto e la contestazione riguardi i soli crediti chirografari). Sembra, quindi, più esatto affermare la necessità del litisconsorzio tra tutti i creditori che abbiano interesse in

relazione alla contestazione sollevata. E' indubbio invece che il debitore sia un litisconsorte necessario nella opposizione distributiva.